

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06650/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6650 del 2021, proposto da Stefania Avalle, Matteo Bertolini, Monica Busellu, Rossella Del Pesce, Maria Letizia Di Francesco, Maria Di Perna, Giuseppe Angelo Fadda, Agostina Ferigutti, Gian Lorenzo Fiume, Anna Fodaro, Giacomo Forti, Angela Agata Fusto, Tiziana Garofalo, Marco Maria Guida, Maria Grazia Iadaresta, Maria Grazia Iodice, Marica Le Mura, Silvia Magro, Monica Maietta, Giuseppe Pace, Nello Perna, Marco Picciau, Maurizio Pili, Salvatore Rogani, Gessica Rossi, Antonio Sanna, Saverio Santucci, Kiti Toska, Valeria Vitelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia -

Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Annalisa Zordan, Silvana Barbacci, Arianna Cominu, Simona Zacà, Chiara Pongetti, Martina Caschera, Fabio Desogus, Lara Iskra, Walter Loparco, Maria Laura Cicciù, Simone Austeri, Erika Maria Fascì, Giorgia Rosso Casanova, Stefania Micciulli, Maria Maddalena Egger, Giovanna Polcaro, Eleonora Duz, Evelyn Ballarin, Gaetano Mastroilli, Rossella Obino, Antonello Reali Mattacchione, Valeria Angela Gobber, Michele Lopatriello non costituiti in giudizio;

***delle graduatorie definitive approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno partecipato, laddove non figurano i loro nominativi perché risultati inidonei, e in particolare delle seguenti graduatorie: A-45 VENETO prot. n. 1497 del 09.06.2021 dell'Usr Veneto; A-40***

***TOSCANA prot.n. 352 del 10.06.2021 dell'Usr Toscana; AB24 SARDEGNA prot. n. 10311 del 08.06.2021 dell'Usr Sardegna; A-50 PUGLIA prot. n. 14655 del 01.06.2021 dell'Usr Puglia; A-12 MARCHE prot.n. 438 del 03.06.2021 dell'Usr Marche; AB24 CAMPANIA prot. n. 21044 del 08.06.2021 dell'Usr Campania; A-12 SARDEGNA prot. n. 9852 del 01.06.2021 dell'Usr Sardegna; AB25 FRIULI VENEZIA GIULIA prot. n. 5765 del 26.05.2021 dell'Usr Friuli Venezia Giulia; A-14 CAMPANIA prot. n. 20896 del 08.06.2021 dell'Usr Campania; AB25 CALABRIA prot. n. 9509 del 03.06.2021 dell'Usr Calabria; B-16 UMBRIA prot. n. 360 del 11.06.2021 dell'Usr Toscana; A-27 CALABRIA prot. n. 9652 del 07.06.2021 dell'Usr Calabria; A-45 LIGURIA prot. n. 1697 del 04.06.2021 dell'Usr Liguria; A-41 CALABRIA prot. n. 9361 del 01.06.2021 dell'USR Calabria;***

A-60 EMILIA ROMAGNA prot. n. 302 del 14.06.2021 dell'Usr Emilia Romagna; A-34 CAMPANIA prot. n. 20885 del 08.06.2021 dell'Usr Campania; A-45 VENETO prot. n. 1497 del 09.06.2021 dell'Usr Veneto; AB24 VENETO prot.n. 1519 del 11.06.2021 dell'Usr Veneto; A-45 LIGURIA prot. n. 1697 del 04.06.2021 dell'Usr Liguria; A-48 VENETO prot. n. 1444 del 07.06.2021 dell'Usr Veneto; A-41 TOSCANA prot. n. 361 del 14/06/2021 dell'Usr Toscana; A-26 SARDEGNA prot. n. 9480 del 25.05.2021 dell'Usr Sardegna; A-26 SARDEGNA prot. n. 9480 del 25.05.2021 dell'Usr Sardegna; A-48 VENETO prot. n. 1444 del 07.06.2021 dell'Usr Veneto; B-11 MARCHE data e protocollo sconosciuti dell'Usr Toscana; AB24 SARDEGNA prot. n. 10311 del 08.06.2021 dell'Usr Sardegna; B-12 LAZIO prot. n. 353 del 11.06.2021 dell'Usr Toscana; AB25 VENETO prot. n. 1445 del 07.06.2021 dell'Usr Veneto; A-42 VENETO prot. n. 1243 del 20.05.2021 dell'Usr Veneto e degli ulteriori atti indicati in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di

Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Usrc - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnavano il provvedimento n. 510 del 2020 nella parte in cui non consente ai ricorrenti di essere inseriti nelle varie graduatorie indicate in ricorso pur avendo svolto attività di docenza per 36 mesi.

In corso di causa e a verbale dell'udienza del 19 luglio 2021 veniva sottoposta al contraddittorio delle parti la questione dell'inammissibilità del ricorso per difetto di analogie delle censure.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Con la sentenza n. 12242/2020 questa Sezione ha affrontato *funditus* le questioni relative all'istituto del ricorso collettivo nell'ambito del processo amministrativo. Con tale pronuncia, invero, è stato affermato che *“la giurisprudenza amministrativa indica, ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo, “identità di situazioni sostanziali e processuali”, individuando tale identità nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Più precisamente, ciò*

*comporta:*

*- per un verso, la “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo;*

*- per altro verso, la “identità” del tipo di pronuncia richiesto al giudice;*

*- per altro verso ancora, la “identità” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano “comuni” a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di “identiche” posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, se l’identità delle posizioni giuridiche soggettive deve essere ricercata nel “tipo” di potere esercitato, ad identità (così definita) di posizioni non può che corrispondere, specularmente, “identità” di atti impugnati;*

*- infine, la identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati, che rappresenta una evidente conseguenza di quanto ora esposto, e cioè della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica posta dall’esercizio del potere e da questo, nel concreto esercizio, illegittimamente lesa”.*

Per quanto precede, sebbene con l’odierno gravame tutti i ricorrenti lamentino il diritto di accedere alle graduatorie, il Collegio non può non rilevare il difetto di identità degli atti gravati, atteso che le graduatorie impugnate non sono comuni a tutti i ricorrenti e le posizioni sono relative a ognuno di essi. Da ciò è possibile evincere il difetto di qualsiasi interesse ad impugnare, mediante ricorso cumulativo, graduatorie per le quali non è stata presentata domanda di inserimento.

In altri termini, a difettare è la richiesta identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, atteso che con l’atto introduttivo sono state gravate graduatorie non riferibili, indistintamente, all’intera parte ricorrente.

La peculiare struttura della procedura, culminante con l’adozione di diverse graduatorie per ciascun corso da parte delle università di riferimento, fa sorgere un

interesse alla loro impugnazione soltanto da parte di candidati che siano effettivamente inseriti nelle stesse, non potendosi ammettere che, come avvenuto nel caso di specie, con un unico gravame più ricorrenti impugnino anche provvedimenti amministrativi che non siano in grado di produrre alcun effetto lesivo nella propria sfera giuridica soggettiva, non essendo riconducibili alla domanda di interesse.

Per tali ragioni il ricorso collettivo in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti prescritti ai fini della valida proposizione di un'impugnazione cumulativa.

La peculiarità delle questioni trattate e la definizione della controversia con una pronuncia di rito costituiscono eccezionali ragioni per procedere con la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**